

COMMISSIONE IX

TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI

100.

SEDUTA DI MARTEDÌ 25 GIUGNO 1991

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ANTONIO TESTA

INDI

DEL VICEPRESIDENTE PASQUALE LAMORTE

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):		Menzietti ed altri: Norme per il rifinanziamento della legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima (4160)	6
Norme di attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite relativa ad un codice di condotta delle conferenze per la navigazione marittima, adottata a Ginevra il 6 aprile 1974 (<i>Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato</i>) (5491)	3	Testa Antonio, <i>Presidente</i>	6
Testa Antonio, <i>Presidente</i>	3	Disegno e proposte di legge (Rinvio del seguito della discussione):	
Dutto Mauro (gruppo repubblicano), <i>Relatore</i>	3	Ristrutturazione del settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi (4756);	
Votazione nominale:		Tassi ed altri: Nuove norme per l'autorizzazione al trasporto di cose per conto terzi (695);	
Testa Antonio, <i>Presidente</i>	5	Tassi ed altri: Norme sulla obbligatorietà <i>erga omnes</i> delle tariffe stabilite per i trasporti di cose per conto terzi (700);	
Disegno e proposta di legge (Discussione e rinvio):		Ronzani ed altri: Interventi per la formazione e lo sviluppo di forme associate nel settore dell'autotrasporto merci (2718)	6
Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante (<i>Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato</i>) (5734);		Lamorte Pasquale, <i>Presidente</i>	6, 7
		Barbalace Francesco (gruppo PSI), <i>Relatore</i>	7

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 16,30.

SEVERINO CANNELONGA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme di attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite relativa ad un codice di condotta delle conferenze per la navigazione marittima, adottata a Ginevra il 6 aprile 1974 (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (5491).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme di attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite relativa ad un codice di condotta delle conferenze per la navigazione marittima, adottata a Ginevra il 6 aprile 1974 », già approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato nella seduta antimeridiana del 14 febbraio 1991.

Ricordo che nella seduta del 29 maggio 1991 la Commissione, dopo l'illustrazione del relatore, ha concordato di sollecitare i prescritti pareri alle Commissioni competenti. Comunico che la I Commissione affari costituzionali, la V Commissione bilancio e l'XI Commissione lavoro hanno espresso parere favorevole.

MAURO DUTTO, *Relatore*. Raccomando la sollecita approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Ricordo che la discussione sulle linee generali si è svolta nella seduta del 12 giugno 1991.

Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

1. Ai sensi della presente legge:

a) il termine « Convenzione » indica la Convenzione relativa ad un codice di condotta delle conferenze per la navigazione marittima di linea, adottata a Ginevra il 6 aprile 1974;

b) il termine « Regolamento CEE » indica il regolamento CEE n. 954/79 del Consiglio del 15 maggio 1979.

(È approvato).

ART. 2.

1. La presente legge si applica, alle condizioni previste dalla Convenzione e nei limiti di cui alle riserve formulate in sede di ratifica di tale Convenzione, in conformità del Regolamento CEE:

a) alle conferenze marittime i cui membri trasportano, esercendo regolari servizi internazionali di linea, merci facenti parte del commercio estero italiano in provenienza da, o a destinazione di, un altro Stato contraente della Convenzione;

b) alle compagnie di navigazione che operano o chiedono di operare nell'ambito delle conferenze marittime di cui alla lettera a);

c) ai caricatori e alle organizzazioni dei caricatori che hanno rispettivamente il loro domicilio o la sede nel territorio dello Stato.

(È approvato).

ART. 3.

1. Rispondono ai requisiti di compagnia nazionale di navigazione marittima, ai sensi della Convenzione e del Regolamento CEE, le società costituite in Italia e aventi nel territorio dello Stato la sede principale, che utilizzino abitualmente e prevalentemente navi di bandiera nazionale per l'esercizio di servizi internazionali di linea e che inoltre:

a) siano controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, da persone fisiche di cittadinanza italiana;

b) ovvero, se costituite sotto forma di società in nome collettivo o di società in accomandita, abbiano la maggioranza dei soci, compresi gli accomandanti e accomandatari, di cittadinanza italiana e residenti nello Stato.

2. Rispondono inoltre ai requisiti di compagnia nazionale di navigazione marittima, ai sensi della Convenzione e del Regolamento CEE, le imprese individuali che hanno la sede principale nello Stato e i cui titolari sono cittadini italiani e risiedono nello Stato, sempreché utilizzino abitualmente e prevalentemente navi di bandiera nazionale per l'esercizio di servizi internazionali di linea.

3. Le compagnie marittime che beneficino del diritto di stabilimento ai sensi del Trattato istitutivo della Comunità economica europea hanno identico trattamento delle compagnie di navigazione marittime nazionali italiane, purché rispondano ai requisiti di nazionalità di uno degli Stati membri ed il loro effettivo controllo appartenga a persone fisiche domiciliate negli, o con cittadinanza degli Stati della Comunità economica europea.

(È approvato).

ART. 4.

1. Il Ministro della marina mercantile è l'autorità nazionale competente ai sensi della Convenzione CEE e del Regolamento CEE.

2. Il Ministro della marina mercantile, su richiesta della compagnia di navigazione marittima interessata, dichiara con proprio decreto, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, se sussistono i requisiti di nazionalità di cui all'articolo 3. La compagnia richiedente deve fornire la documentazione idonea a comprovare il possesso dei requisiti di nazionalità. Il Ministero della marina mercantile può avvalersi della collaborazione di altri Ministeri e di enti pubblici.

(È approvato).

ART. 5.

1. Allorché il negoziato commerciale tra la compagnia richiedente nazionale e il gruppo delle compagnie marittime nazionali di linea facenti parte di una conferenza non si è concluso con un accordo e la conciliazione prevista dal Regolamento CEE non ha avuto esito positivo, né può essere esperita una procedura arbitrale, su richiesta di una delle compagnie e previa consultazione della totalità delle compagnie interessate, il Ministro della marina mercantile stabilisce con proprio decreto, sentita la Commissione di cui all'articolo 6, le condizioni di partecipazione alle quote di traffico riservate alle compagnie marittime nazionali nell'ambito della disciplina conferenziale.

2. Ai fini del comma 1, il Ministro della marina mercantile tiene conto dei criteri di cui alla Convenzione e al Regolamento CEE, nonché:

a) del numero e del tonnellaggio di stazza lorda delle navi di proprietà rispetto al numero e al tonnellaggio di stazza lorda delle navi noleggiate, nonché della durata del loro impiego nel settore del traffico conferenziale di linea;

b) degli effetti che la partecipazione delle compagnie di navigazione interessate al traffico conferenziale di linea può produrre sui livelli qualitativi e sul grado di efficienza dei servizi di trasporto offerti dalla conferenza, tenuto conto della si-

tuazione attuale e delle prospettive di sviluppo del traffico servito.

(È approvato).

ART. 6.

1. Presso il Ministero della marina mercantile è istituita una Commissione, incaricata di esprimere pareri sulle condizioni di partecipazione alle quote di traffico di cui al comma 1 dell'articolo 5.

2. La Commissione è composta da:

a) due rappresentanti del Ministero della marina mercantile, di cui uno con funzioni di presidente;

b) due esperti nel settore dei trasporti marittimi;

c) un docente universitario in diritto della navigazione o in diritto internazionale o in materie giuridiche attinenti ai trasporti marittimi.

3. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato del Ministero della marina mercantile di livello non inferiore al settimo.

4. I componenti della Commissione e il segretario durano in carica tre anni e sono nominati con decreto del Ministro della marina mercantile.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in annue lire 650.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento predisposto per « Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali ».

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

ART. 7.

1. Per l'esecuzione nello Stato delle raccomandazioni dei conciliatori, aventi

forza obbligatoria tra le parti ai sensi della Convenzione, si applica l'articolo 800 del codice di procedura civile.

2. Le condizioni per la dichiarazione di efficacia sono quelle di cui all'articolo 39 della Convenzione.

(È approvato).

ART. 8.

1. I diritti derivanti dalla Convenzione e dal Regolamento CEE, devono essere esercitati entro due anni, a decorrere dal momento in cui possono essere fatti valere, ovvero, nel caso in cui sia intervenuta la procedura di conciliazione internazionale, entro un anno a decorrere dalla scadenza del termine previsto per l'accettazione della raccomandazione, ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 2, della Convenzione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà immediatamente votato per appello nominale. Sospendo quindi brevemente la seduta.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Norme di attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite relativa ad un codice di condotta delle conferenze per la navigazione marittima, adottata a Ginevra il 6 aprile 1974 » (Approvato dall'VIII Commissione permanente del Senato) (5491):

Presenti e votanti 25

Maggioranza 13

Hanno votato sì 25

Hanno votato no 0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Angelini Giordano, Barbalace, Cannelonga, Cerofolini, Chella, Ciancio, Ciocci Lorenzo, D'Amato Carlo, Dutto, Fagni, Lamorte, Lucchesi, Maccheroni, Mangiapane, Matulli, Mensurati, Menzietti, Petrocelli, Piredda, Reina, Ridi, Ronzani, Sanza, Savio e Testa Antonio.

La seduta, sospesa alle 16,50, è ripresa alle 16,55.

Discussione del disegno di legge: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (5734); e della proposta di legge Menzietti ed altri: Norme per il rifinanziamento della legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima (4160).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: «Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante», già approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato nella seduta del 30 maggio 1991; e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Menzietti, Ridi, Angelini Giordano, Schettini, Cannelonga, Pacetti e Strumendo: «Norme per il rifinanziamento della legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima».

Ricordo che sulla proposta di legge n. 4160 era stato avviato l'esame in sede referente; poiché successivamente è stato assegnato alla Commissione in sede legislativa l'esame del disegno di legge n. 5734, già approvato dal Senato, la proposta di legge Menzietti ed altri, di identico oggetto, è stata trasferita d'uffi-

cio in sede legislativa per consentirne l'abbinamento al citato disegno di legge.

Poiché il relatore, onorevole Piredda, non è presente lo sostituirò temporaneamente.

Propongo che sia scelto come testobase per l'ulteriore discussione il disegno di legge n. 5734. Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

In attesa che siano espressi i prescritti pareri, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Suspendo brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 17,10, è ripresa alle 17,30.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
PASQUALE LAMORTE.

Seguito della discussione del disegno di legge: Ristrutturazione del settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi (4756); e delle proposte di legge Tassi ed altri: Nuove norme per l'autorizzazione al trasporto di cose per conto terzi (695); Tassi ed altri: Norme sulla obbligatorietà erga omnes delle tariffe stabilite per i trasporti di cose per conto terzi (700); Ronzani ed altri: Interventi per la formazione e lo sviluppo di forme associate del settore dell'autotrasporto merci (2718).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: «Ristrutturazione del settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi»; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Tassi ed altri: «Nuove norme per l'autorizzazione al trasporto di cose per conto terzi»; Tassi ed altri: «Norme sulla obbligatorietà erga omnes delle tariffe stabilite per i trasporti di cose per conto terzi»; Ronzani ed altri: «Interventi per la formazione e lo sviluppo di forme associate nel settore dell'autotrasporto merci».

Ricordo che nella seduta del 18 giugno scorso è stato chiesto alla VI Commissione finanze di riesaminare il parere già espresso sul testo unificato del disegno e delle proposte di legge.

FRANCESCO BARBALACE, *Relatore*. Faccio presente che la Commissione finanze ha appena concluso la riunione in sede consultiva dedicata al provvedimento sull'autotrasporto merci; pare che essa abbia modificato il parere precedentemente espresso, mantenendo però una condizione. In attesa di acquisire tale parere, dal quale dipendono le decisioni sul prosieguo dell'*iter* del provvedimento, propongo di rinviare il seguito della discussione alla prossima settimana.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.
(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle 17,50.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI
ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia delle Commissioni
ed Organi Collegiali il 23 luglio 1991.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO